



**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**ORDINANZA SINDACALE N. 07. DEL 06.04.2020**

**Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19 – Disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19.**

**IL SINDACO**

**VISTI E RICHIAMATI:**

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale»;



Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

L'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

**TENUTO CONTO** dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 19 che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'articolo 1;

#### **CONSIDERATO:**

che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone fatto salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni di urgenti necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere contagiati dal virus COVID-19 pur essendo asintomatici;

che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

**RICHIAMATI** gli artt. 50 e 54 del D.L.vo 267/2000 e l'art. 3 del D.L.vo n.1/2018;

#### **ORDINA**

Fino a nuove disposizioni, salvo diverse e successive decisioni:

- 1) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, l'adozione di tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.



contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

2) Il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Agrigento;
- Stazione dei Carabinieri di Joppolo Giancaxio;
- Polizia Municipale;

Di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio on line;

Di darne diffusione sul sito istituzionale dell'Ente;

### **DÀ MANDATO**

Alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio del Comune di Joppolo Giancaxio per la verifica dell'ottemperanza alla presente. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, 06.04.2020



Il Sindaco

Geom. Angelo Giuseppe Fortella